



Tribunale di Perugia

Terza Sezione Civile

- Ufficio Fallimentare -

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

- ART. 180 L.F. -

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Teresa Giardino	-Presidente
dott.ssa Stefania Monaldi	- Giudice rel./est.
dott.ssa Elena Stramaccioni	-Giudice

Vista la domanda di concordato preventivo presentata in data 23.12.2020 (a seguito di domanda "in bianco" del 20.03.2020, ) da TUUM SRL, (C.F. 03091240543), numero REA PG-262958, con sede legale in San Giustino (PG), Via Cristoforo Colombo n.27/A,

Esaminati gli atti;

Udita la relazione del Giudice Delegato;

Letto il motivato parere favorevole ex art. 180 L.F. depositato il 23.3.2022, e le osservazioni depositate dalla ricorrente il 18.3.2022;

Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza dell'8.4.2022 ;

Dato atto:

- che la proposta di concordato preventivo ha ottenuto la maggioranza del valore complessivo dei crediti ammessi al voto in quanto la maggioranza è stata raggiunta sia con riferimento alle singole classi che rispetto al totale dei votanti, avendo espresso voto favorevole creditori per circa 93,361% degli ammessi al voto ed avendo approvato la proposta 4 classi sulle 5 formate;
- che il decreto di fissazione dell'udienza camerale è stato comunicato al P.M.;
- che non sono state formulate opposizioni,

ritenuto che la procedura si è svolta regolarmente;

*Stefania Monaldi*





## OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla società TUUM SRL, (C.F. 03091240543), numero REA PG-262958, con sede legale in San Giustino (PG), Via Cristoforo Colombo n.27/A,

## RIMETTE

Al G.D. la nomina dei membri del comitato dei creditori su istanza del C.G.

## DISPONE

che la società e gli organi della procedura si dovranno attenere alle seguenti disposizioni esecutive:

- il legale rappresentante amministrerà la società seguendo le linee guida dettate dal piano che sostiene la proposta e che viene omologato con essa, sotto la sorveglianza continuativa del Commissario Giudiziale;
- entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la Società Debitrice provvederà a formare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e dei titoli di prelazione e/o predeuzione, da consegnare al C.G. che provvederà a depositarlo in Cancelleria. Detto elenco dovrà essere comunicato a cura della Debitrice a tutti i creditori con avvertimento che, ove non ne condividessero le determinazioni, sia in punto di quantum che di qualificazione del credito, dovranno promuovere ordinari giudizi di cognizione di accertamento del credito, con l'ulteriore avvertimento che al pagamento si procederà in base a piani di riparto che non saranno loro comunicati e che verranno depositati in Cancelleria;
- per le vendite, transazioni ed ogni altro atto di straordinaria amministrazione, provvederà il legale rappr.te p.t. delle Società previa acquisizione del parere del C.G. e con l'autorizzazione espressa dei componenti del C.d.C., dandone informazione al G.D.;
- la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio appartiene alla Società ma prima di agire o resistere in giudizio, il legale rappr.te dovrà informarne il G.D. previa acquisizione del parere del C.G.;
- ogni 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente Decreto, il legale rappr.te della Società redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato da una situazione contabile economica e finanziaria di periodo. Nel rapporto dovrà essere indicato e giustificato ogni significativo scostamento tra gli effettivi risultati di periodo e quelli prefigurati nel piano industriale concordatario e dato conto del





compimento delle operazioni programmate ovvero giustificazione di eventuali scollamenti dalle previsioni dal piano. Detto rapporto, unitamente all'estratto dell'eventuale conto corrente intestato alla procedura, andrà trasmesso al C.G. e al C.d.C., per le loro motivate osservazioni. Copia del rapporto con il parere\osservazioni del cdc e del C.G. verrà da quest'ultimo depositato in Cancelleria ed inserito nel fascicolo d'ufficio. Altra copia del rapporto andrà altresì pubblicata, assieme alle eventuali osservazioni e\o pareri dei CC.GG e del C.d.C. , all'Ufficio del Registro delle Imprese;

-al fine di consentire l'espressione del menzionato parere il C.G. sono autorizzati ad effettuare in ogni momento ogni più opportuno controllo sull'attività inerente la continuità diretta con facoltà di accesso alla contabilità ed ai libri sociali della ricorrente;

- il C.G. sorveglieranno l'andamento del piano concordatario e terranno informato il C.d.C. e il G.D. circa eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, informando questi ultimi dell'iniziativa loro riservata ai sensi dell'art.186 L.Fall. in caso di rilevanti inadempimenti; informeranno quindi i creditori su eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio alle loro ragioni, nonché su ingiustificati ritardi e\o rilevanti inadempimenti e relazioneranno al G.D. sullo stato di attuazione del piano, sui pagamenti effettuati, sui fatti in tutto od in parte impeditivi dell'utile prosecuzione della sua esecuzione o tali da rendere l'esercizio dell'attività d'impresa manifestamente dannoso per i creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni programmate.

- il legale rappr.te della Società dovrà tempestivamente ripartire tra i creditori le somme via via realizzate sulla base di appositi piani di riparto vistati dal C.G. conformemente al piano concordatario, nei tempi e modi in esso stabiliti, e nel rispetto della graduazione dei crediti, riferendo in ordine alle ragioni che inducano a qualsiasi ritardo rispetto alla proposta;

-il C.G. procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione dei piani di riparto ed alla loro comunicazione ai creditori;

- il C.G. riferirà sollecitamente al Giudice Delegato l'emergere di ogni fatto qualificabile come inadempimento o non regolare adempimento delle obbligazioni concordatarie





- entro 30 giorni dalla data di completamento di tutte le operazioni previste dal piano, il legale rappr.te della Società Debitrice depositerà in Cancelleria il rendiconto della attività compiuta ove si dovrà dare conto dell'avvenuta soddisfazione dei creditori concordatari, conformemente al piano, unitamente alla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori;
  - il C.G. provvederà conseguentemente ad inoltrare copia ai creditori a mezzo pec., avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni, entro 15 giorni, all'indirizzo p.e.c. della procedura e all'attenzione del C.G.;
  - il C.G. entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto depositerà il proprio parere in ordine alla effettuata esecuzione del concordato al Giudice Delegato nonché eventuali osservazioni pervenute dai creditori;
  - il Giudice Delegato emetterà il provvedimento di presa d'atto e di archiviazione.
- Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi comprese la comunicazione alla ricorrente, al P.M. al registro delle imprese ed al C.G. che provvederanno alla comunicazione ai creditori e a curare la pubblicità indicata nell'art. 17 l. fall.
- Così deciso in Perugia, il 23.4.2022

Il Presidente

dott.ssa Teresa Giardino

Il Giudice rel.

Dott.ssa Stefania Monaldi

TRIBUNALE DI PERUGIA  
È copia conforme all'originale  
emessa e firmata digitalmente dal  
Giudice designato.  
Perugia, 29/05/2022  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Dott.ssa Sabina Giomelli)

